



Procedimento R.G. 7604/2012

VERBALE DI UDIENZA DEL GIORNO 26/05/2015 CON

SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.

Tribunale di Bergamo – Sezione IV Civile - Giudice Dott. Silvia

Russo

Oggi 26/05/2015 avanti al Giudice dott. Silvia Russo sono
comparsi per parte

e per l'avv.

E' inoltre presente la dott.ssa ai fini della pratica
professionale.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni, rispettivamente,
come da atto di citazione e come da comparsa di costituzione.

L'avv. richiama inoltre le istanze istruttorie di cui alle
memorie depositate ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c..

Il Giudice invita le parti alla discussione; all'esito di questa,
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e
dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini
che seguono:

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7604/2012 R.G. promossa da:

Raffaella con il patrocinio
dell'avv. e con elezione di domicilio presso lo studio
dello stesso in Bergamo, via , giusta procura a
margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in
data 4 novembre 2014;

e da

, con il patrocinio
dell'avvocato Serafino Di Loreto (il quale agisce di intesa con l'avv. Carlo
Maltese del foro di Roma ex art. 8 D.lgs n. 96/2001) e con elezione di
domicilio in Bergamo, Rotonda dei Mille n. 1, presso lo studio dell'avv.
Manlio Zampetti, giusta procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORI

contro

, rappresentata dalla società

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 7604/2012

Camp. Civ. N.

mandataria

(giusta procura per atto

Notaio

), con il patrocinio dell'avv.

e con

elezione di domicilio presso lo studio della stessa in Bergamo,

, giusta procura generale per atto Notaio

di

Milano in data

;

CONVENUTA

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 26 maggio 2015.

Svolgimento del processo

Raffaella(in qualità di correntista, e(

in qualità di fideiussore, adivano il Tribunale di Bergamo al fine di ottenere l'accertamento della nullità del contratto di contro corrente n. 40237701 stipulato con Unicredit S.p.a. e la conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme indebitamente riscosse in applicazione delle pattuizioni invalide e al risarcimento dei danni cagionati.

S.p.a. si costituiva in data 25 febbraio 2014, eccependo preliminarmente l'inesistenza e/o la nullità assoluta e insanabile dell'atto di citazione, in quanto notificato ad essa convenuta da parte dell'avv. Manlio Zampetti, mero domiciliatario degli attori, in violazione dell'art. 1 della L. 53/1994. Nel merito, chiedeva il rigetto di ogni avversa pretesa.

Senza svolgimento di attività istruttoria, le parti, all'udienza del 26 maggio 2015, venivano invitate a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.

All'esito, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale si dava lettura in udienza.

Motivi della decisione

L'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato a S.p.a. dall'avv. Manlio Filippo Zampetti, munito della prescritta specifica autorizzazione dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo (rilasciata in data 9.9.2008), in qualità di domiciliatario di Raffaella(e di((si veda la relata di notifica redatta in calce all'atto di citazione stesso).

Ciò premesso, va ricordato che il procuratore che sia semplice

domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale.

A norma dell'art. 1 della L. 21 gennaio 1994, n. 53, solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche; pertanto, *"la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è da ritenere inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156 c.p.c. per i soli casi di nullità"* (V.Cass. n. 21414/2014 e Cass n. 357/2011, ivi richiamata).

Nel caso in esame, non essendo state eseguite le attività di notificazione dal difensore, ma dal domiciliatario neppure delegato, deve farsi applicazione del principio sopra richiamato.

La accertata inesistenza della notificazione dell'atto di citazione introduttivo della causa determina l'inapplicabilità della disciplina della rinnovazione, anch'essa prevista per le sole ipotesi di nullità, ed estende i suoi effetti a tutti gli atti compiuti successivamente, ivi compresa l'iscrizione a ruolo del processo.

A ciò consegue la impossibilità di pronunciarsi sulle spese di lite (con la precisazione che il diritto al rimborso delle stesse potrà essere eventualmente fatto valere in altra sede) e la necessità di disporre la cancellazione della causa dal ruolo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1) accerta e dichiara la inesistenza della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e di tutti gli atti successivi da essa dipendenti;

2) dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

Così deciso in Bergamo il data 26 maggio 2015

il Giudice

dott. Silvia Russo

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio

2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.